



Giunta Regionale della Campania

Allegato 1  
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

**Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio**

**SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006**

**N° 1 /2014**

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis, nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente,

**ATTESTA**

quanto segue:

**Generalità dei creditori:**

C.T.U. Dott. Rizzolo Marcello, Piazza Castello - 83040 - Calabritto (AV)

**Oggetto della spesa:** spese C.T.U.

**Tipologia del debito fuori bilancio:** Sentenza

**Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:**

Con nota prot.n.0213832 del 20.03.2012 (prat.n.1814/2010 CC/Avv.ra) il Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C.04 – Avvocatura ha trasmesso all'ex Settore Stato Giuridico ed Inquadramento la sentenza n.1238 del Tribunale di S.Angelo dei Lombardi -Sez.Lav.- depositata il 28.10.2010 e non notificata.

Il Giudice del Lavoro nel dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito in ordine alla domanda volta ad ottenere la condanna al pagamento della pensione privilegiata per avere la giurisdizione la Corte dei Conti, ha rigettato per il resto il ricorso (113/2007) proposto contro la Regione Campania dall'ex dipendente sig.Palatucci Mario nato il 05.06.1938 a Montella (AV),matr.n.1808.

Il Tribunale di S.Angelo dei Lombardi ha, altresì, compensato integralmente le spese di lite tra le parti, ponendo definitivamente a carico della resistente Regione Campania le spese della consulenza tecnica di ufficio, liquidate in € 200,00, oltre Iva ed oneri di legge.

Successivamente, il dott. Rizzolo Marcello quale C.T.U. nel giudizio *de quo*, ha trasmesso a mezzo fax, ed acquisita al protocollo dell'ex Settore Stato Giuridico ed Inquadramento in data 08.11.2012 con n.2012.0819543, la fattura n.52 del 13.10.2012, "relativa alla prestazione di CTU per il Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi in persona del sig.Palatucci Mario", così come specificato in sentenza.

**DATO ATTO:**

- che per i crediti in oggetto, il dirigente dell'ex Settore Stato Giuridico ed Inquadramento aveva già avviato, la procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio;
- che, a seguito della riorganizzazione della Giunta Regionale disposta con regolamento n.12 del 15.11.2011 e successiva D.G.R. n. 488/2013, in esecuzione della D.G.R. n. 612/2011 è stato disposto il conferimento degli incarichi di Responsabile delle Unità Operative Dirigenziali;
- che la nuova organizzazione, prevista dal regolamento suddetto, ha impedito di portare a termine la



Giunta Regionale della Campania

Allegato 1  
(Punto 3 del dispositivo)

- complessa procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio, come avviata dal suddetto dirigente;
- Che a seguito della suddetta riorganizzazione, la nuova competente U.O.D. 04 e quindi dalla D.G. 14, ha provveduto nuovamente ad istruire e avviare la procedura per sottoporre la predetta proposta all'approvazione della Giunta Regionale, ma la stessa non è stata firmata dalla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie e restituita all'Ufficio proponente;
  - che questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto, dopo aver acquisito riscontro da parte del Trattamento Economico, a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

**Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:**

- Sentenza n.1238 del Tribunale di S.Angelo dei Lombardi -Sez.Lav.- depositata il 28.10.2010 e non notificata.

**TOTALE DEBITO**

€ 239,90

Spese fattura n.52/2012 C.T.U. Dott. Rizzolo Marcello.

- Consulenza Tecnica D'Ufficio Trib. S.Angelo dei Lombardi in persona del sig. Palatucci Mario € 190,00 (imponibile)
- R.A. 20,00 % (-) € 38,00
- IVA 21,00% € 39,90
- Totale spese € 10,00

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

**ATTESTA**

altresì che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

**Allega in copia la seguente documentazione :**

- nota prot.n .0213832 del 20.03.2012 del Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura;
- Sentenza n.1238 del Tribunale di S.Angelo dei Lombardi -Sez.Lav.- depositata il 28.10.2010 e non notificata.
- copia fattura n.52 del 13.10.2012, acquisita al protocollo del Settore Stato Giuridico ed Inquadramento in data 08.11.2012 con n.2012.0819543.

Napoli, 21/05/2014

Il Dirigente  
Dott. Bruno De Filippis

SETTORE GIURIDICO ED INQUADRAMENTO  
DELLA REGIONE CAMPANIA


Dott. V. Viscardi

Calabritto, li 06.11.2012

Come da accordi telefonici invio a mezzo fax fattura n° 52 del 13.10.2012, relativa alla prestazione di CTU per il Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi in persona del sig. Palatucci Mario.

Distinti saluti

Marcello dr Rizzolo



*Per me fatto  
dalla Pare  
dott. Viscardi  
F/11/12  
AV*

CAMPANIA

0819543 08/11/2012



**dott. Marcello Rizzolo**  
 Medico Chirurgo  
 Spec. Med. Legale e delle Assicurazioni  
 Piazza Castello - Calabritto (AV)  
 P. IVA 0180384 064 2  
 C.F. RZZ MCL 58B08 B3745

Fattura n. 52

**FATTURA**

<b>Cliente</b>		
Nome	REGIONE CAMPANIA	13-ott-12
Indirizzo	via S. Lucia, 81	
C.A.P.	80132	Città NAPOLI
P.IVA/CF	03516070632	prov NAPOLI

Descrizione	TOTALE
CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO TRIBUNALE DI SANT'ANGELO DEI LOMBARDI IN PERSONA DI PALATUCCI MARIO	190,00
SPESE	10,00
SPESE	
SPESE	
	Imponibile 190,00
R.A.	20,00% 38,00
IVA	21,00% 39,90
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>10,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>201,90</b>

FIRMA

La ricevuta rilasciata per prestazioni sanitarie è esente da IVA ai sensi dell'art. 10 comma 1, n. 18 del D.P.R. 633/1972 e successive modificazioni, e soggetta alla vigente imposta di bollo. La ricevuta rilasciata in caso di prestazione di altro genere o di cessione di beni è soggetta ad IVA. In caso di prestazioni ad imprese il sostituto di imposta è obbligato ad operare il prelievo ed il relativo versamento nella ritenuta di acconto sul lavoro autonomo.

1238/010  
113/04  
N 2280/010



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI SANT'ANGELO DEI LOMBARDI

Sezione Lavoro

<>

in persona del giudice, dott.ssa Gerardina Guglielmo  
all'udienza del 14 ottobre 2010 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 113 del Ruolo Generale Affari  
Contenziosi dell'anno 2007, vertente

**TRA**

PALATUCCI MARIO , C.F. PLTMRA38H05F546A, elettivamente domiciliato in Lioni  
( AV), presso lo studio dell'avv. Ermelinda Maglio, che lo  
rappresenta e difende, in virtù di mandato a margine del ricorso  
introduttivo del giudizio

**RICORRENTE**

**E**

REGIONE CAMPANIA , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e  
difesa dall'avv. Maria Filomena Luongo, giusta procura in atti,  
elettivamente domiciliata in Sant'Angelo dei Lombardi, c/o STAP  
Foreste alla via Petrile;

**RESISTENTE**

**OGGETTO: riconoscimento causa di servizio e liquidazione equo indennizzo  
- pensione.**

**CONCLUSIONI DELLE PARTI: COME IN ATTI**

**CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA  
DECISIONE**

1. Questioni preliminari.

La presente decisione viene adottata, all'esito della discussione  
orale e udite le conclusioni delle parti, ai sensi degli artt. 429  
cod. proc. civ. ( nel testo precedente alla modifica dell'art. 53 del  
D.L. 25-6-2008 n. 112, conv. In l. 6-8-2008 n. 133) e 132 c.p.c. (   
come modificato dall'art. 45 comma 17 legge 18-6-2009 n. 69) - dunque,  
omettendo la concisa esposizione dello svolgimento del processo.  
Conviene - prima di trattare dei profili giuridici del caso in esame -  
rappresentare analiticamente l'antefatto storico che sta all'origine  
della lite.

Con ricorso del 24-01-2007 il sig. Palatucci Mario ha convenuto in  
giudizio la Regione Campania deducendo: - di essere stato  
dipendente della stessa dal 1.10.1960 prima con mansioni di tecnico  
agricolo e poi con la qualifica di dirigente, e di aver chiesto  
l'accertamento della dipendenza da causa di servizio della patologia  
"ischemia transmurale aterosettale con possibile miopericardite acuta  
con moderata disfunzione sistolica del ventricolo sx- ipertensione  
arteriosa", da cui era stato colpito in data 30.07.1997.

Ha inoltre affermato d'aver chiesto la corresponsione dell'equo indennizzo, ma che il parere reso dal Comitato di Verifica aveva escluso la dipendenza delle patologie da fatti di servizio. Ha pertanto chiesto che fosse accertato che l'infermità suddetta fosse dipendente da causa di servizio e che la Regione resistente fosse condannata a corrispondergli l'equo indennizzo e la pensione privilegiata, con vittoria di spese, diritti ed onorari. Lamentava, invece, il ricorrente come tale giudizio non avesse tenuto in debito conto la situazione lavorativa in cui egli si era trovato a lavorare, caratterizzata da una carenza di organico e da conseguenti condizioni di lavoro stressanti, sicuramente influenti, quanto meno a livello concausale, sulla patologia ischemico-coronarica.

La Regione convenuta si è costituita contestando la domanda e chiedendone il rigetto.

Nel merito, rilevava come l'amministrazione non potesse che conformarsi al parere vincolante dell'organo tecnico deputato a vagliare le domande in materia di equo indennizzo, ossia il Comitato di verifica per le cause di servizio, il cui giudizio, in ogni caso, doveva ritenersi attendibile e correttamente motivato, non essendovi prova di condizioni di lavoro particolarmente difficili.

La controversia è stata istruita con produzioni documentali e con CTU medico-legale. Con ordinanza resa all'esito della udienza di trattazione del 23.09.2008 questo giudice - in persona di diverso magistrato - demandava al C.T.U. individuato nell'albo dei CTU, specialista in medicina legale e delle assicurazioni, di rispondere al quesito posto se la malattia "ischemia cardiaca", fosse stata o meno, anche quale concausa, determinata dal servizio.

Con relazione depositata in cancelleria, il C.T.U. assolveva al proprio compito.

Nelle more della successiva udienza l'avv. Maglio depositava memoria nella quale, nel censurare l'operato del CTU criticava partitamente tutti i rilievi e le motivazioni della relazione, che non aveva riconosciuto la richiesta dipendenza ai fini del trattamento di equo indennizzo. In particolare, il procuratore di parte ricorrente riteneva infondata l'affermazione del C.T.U. secondo la quale la malattia cardiaca avrebbe origine genetica: inoltre, l'attività lavorativa del dirigente, come abbondantemente documentato, era stata particolarmente intensa. Si sottoponevano a critica anche le affermazioni secondo le quali l'ischemia non era causata da stress cronico collegato alla diuturna attività lavorativa, bensì ad eventi acuti, non riscontrabili nel caso in esame. Pertanto, richiamata l'attenzione del giudicante sulla consulenza tecnica di parte dei dott. Picciocchi e Massimilia, specialisti in medicina legale e delle assicurazioni, si insisteva per ulteriore approfondimento tecnico, con espressa indicazione di approfondito esame della vita lavorativa del Palatucci, al fine di valutarne la rilevanza anche concausale.

Disposta la riconvocazione del CTU a chiarimenti, all'udienza del 14.10.2010 la causa è stata decisa sulla base delle conclusioni trascritte.

### 1.1. Sulla giurisdizione.

Orbene la domanda avanzata dal Palatucci è volta ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della malattia sia ai fini dell'equo indennizzo, sia ai fini della pensione. Tanto lo si ricava inequivocamente dalle conclusioni dell'atto introduttivo: "...attribuire l'equo indennizzo e la pensione nella misura massima prevista dalla data di accorpamento...".

In via preliminare va, dunque, affrontata la questione relativa alla pertinenza del giudice unico, questione rilevabile d'ufficio.

La domanda di equo indennizzo e di pensione è stata proposta...

alla giurisdizione della Corte dei conti (R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, ex art. 13) le controversie aventi ad oggetto il trattamento di pensione dei dipendenti dello Stato e di altri enti pubblici (cfr. ex plurimis Cass., sez. un., 25 marzo 2005, n. 6404, Cass., sez. un., 30 dicembre 2004, n. 24171) e quindi anche le questioni che attengono alla spettanza, o meno, del trattamento di pensione privilegiata. Dallo stesso atto introduttivo si ricava che il ricorrente ha domandato non solo l'accertamento della "causa di servizio", ma anche - in conseguenza di tale accertamento - la condanna della Regione al pagamento della pensione. Non vi è dubbio quindi che la giurisdizione in ordine a questa parte della domanda appartiene alla Corte dei conti. Nè certo la prognosi di inammissibilità della domanda diretta alla condanna dell'ente resistente al pagamento della pensione privilegiata può incidere sulla giurisdizione nel senso che il petitum si ridurrebbe alla sola domanda di accertamento della causa di servizio. Una eventuale sentenza di inammissibilità della domanda presuppone pur sempre che il Giudice che la pronuncia abbia la giurisdizione: giurisdizione che è devoluta alla Corte dei conti, la quale è prevista dal cit. art. 13 con formulazione ampia "in materia di pensione in tutto o in parte a carico dello Stato o di altri enti designati dalla legge"; norma questa che ora ha un preciso riferimento costituzionale nell'art. 103 Cost., comma 2, che assegna alla Corte dei conti la giurisdizione in determinate "materie": quella di contabilità pubblica e le altre specificate dalla legge. Il criterio di riparto è quindi la "materia" in generale e specificamente la "materia di pensione in tutto o in parte a carico dello Stato o di altri enti designati dalla legge".

Va in proposito ribadito quanto già ritenuto, in materia di trattamento di pensione privilegiata, dalla Suprema Corte (Cass., sez. un., 24 maggio 1995, n. 5688) che ha affermato che nella controversia per l'ottenimento della pensione privilegiata ordinaria per invalidità dovuta ad infermità dipendente da causa di servizio la Corte dei conti può autonomamente rivalutare le condizioni per la spettanza del beneficio previdenziale richiesto, eventualmente negando la sussistenza della dipendenza dell'infermità dal servizio prestato, senza incontrare alcuna preclusione negli accertamenti effettuati, ad altri fini, sulle infermità medesime, in tema di rapporto di pubblico impiego, in quanto l'indicato giudizio della Corte dei conti, riguardando la spettanza del diritto alla pensione, verte sul rapporto e non sull'atto amministrativo e non si applicano, rispetto ad esso, i limiti propri del giudizio d'impugnazione dell'atto amministrativo in sede di giurisdizione generale di legittimità, restando incorporato l'atto impugnato, al pari dell'atto presupposto, nel riconoscimento ovvero nel diniego della posizione soggettiva. Cfr. anche Cass., sez. un., 18 marzo 1999, n. 152, secondo cui "la giurisdizione della Corte dei conti in tema di pensioni ha carattere esclusivo, essendo affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia, sicché in essa ricadono tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del "petitum" sostanziale, secondo una relazione di compenetrazione necessaria e non occasionale, non esclusa dall'eventualità che ad invocare la sussistenza del rapporto stesso, con le relative situazioni giuridiche soggettive in cui esso si articola, ivi comprese quelle che concernono l'esatta quantificazione del trattamento ed i limiti di ripetibilità dell'indebito, non sia l'originario titolare, ma un suo avente causa". In conclusione deve affermarsi il principio che è devoluta alla Corte dei conti non solo la domanda di accertamento della causa di servizio proposta unitamente alla conseguente domanda di condanna dell'ente al pagamento del trattamento pensionistico, ma anche la sola domanda di mero accertamento della causa di servizio quale presupposto della

spettanza del trattamento pensionistico privilegiato.- Cass. Civ. Sez. U, **Sentenza n. 5467 del 2009-** .

Va, dunque, dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito in ordine alla domanda volta al riconoscimento della causa di servizio ai fini del riconoscimento della pensione privilegiata, per essere la giurisdizione appartenente alla Corte dei Conti. La dichiarazione dell'appartenenza della controversia alla giurisdizione della Corte dei Conti produce gli effetti di *translatio iudicii* precisati da Cass. S.U. 22 febbraio 2007 n. 4109, nel rispetto del principio generale, affermato da C. cost. 12 marzo 2007 n. 77, secondo cui gli effetti, sostanziali e processuali, prodotti dalla domanda proposta a giudice privo di giurisdizione si conservano, a seguito di declinatoria di giurisdizione, nel processo proseguito davanti al giudice munito di giurisdizione, atteso che l'opposto principio - non formulato espressamente in una o più disposizioni di legge, ma presupposto dall'intero sistema dei rapporti tra giudice ordinario e giudici speciali e tra i giudici speciali - per cui la declinatoria della giurisdizione comporta l'esigenza di instaurare ex novo il giudizio senza che gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda originariamente proposta si conservino nel nuovo giudizio, "deve essere espunto, come tale, dall'ordinamento". - cfr. di recente Corte Costituzionale ordinanza n. 257/2009 -. Tale pronuncia, in particolare, ha evidenziato come "devono ormai ritenersi presenti nel vigente sistema del diritto processuale civile, sia il principio di prosecuzione del processo davanti al giudice munito di giurisdizione, in caso di pronuncia declinatoria della giurisdizione da parte del giudice inizialmente adito, sia il principio di conservazione degli effetti, sostanziali e processuali, della domanda proposta a giudice privo di giurisdizione, restando affidata al giudice della controversia l'individuazione degli strumenti processuali per renderli operanti (con riguardo alla disciplina che regola l'istituto della riassunzione della causa)".

Sul punto va rilevato che di recente il legislatore, al fine di colmare la lacuna che si era determinata nel sistema a seguito delle due citate pronunzie ( con la conseguenza che tra gli interpreti era discusso se alla *translatio iudicii* fosse possibile applicare in via analogica la disciplina dell'art. 50 c.p.c. in materia di incompetenza, nonostante l'opinione contraria espressa dalla Corte Costituzionale nella sentenza 77/2007) con la legge 18.06.2009 n. 69 ha previsto all'art. 59 un'articolata disciplina in tema di *translatio iudicii*, direttamente applicabile al presente giudizio, alla luce dell'espressa limitazione contenuta nell'art. 58 legge n. 69/09 alle sole "disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione"(dello stesso). Occorre, quindi, in attuazione della predetta disciplina, limitarsi ad indicare espressamente il giudice munito di giurisdizione, senza assegnare un termine per la riassunzione del giudizio innanzi a quest'ultimo, quale condizione per la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda, trattandosi di effetto che discende automaticamente dalla proposizione della domanda nelle forme e nei termini indicati dal comma 2 della citata disposizione, contrariamente a quanto sostenuto da una parte della giurisprudenza anteriormente al recentissimo intervento normativo ( Tar Lombardia - Milano, sez. III, 24.03.2009, n. 1965)

## 2. Sul merito.

Nel merito, conviene premettere brevi cenni sull'istituto dell'equo indennizzo, non avendo il ricorrente precisato i termini di diritto della domanda proposta, né delineato quelli che sarebbero i tratti caratteristici dell'istituto, omettendo di indicare, altresì, l'attuale fonte istitutrice.

Orbene la norma del D.P.R. 29-10-2001 n. 461. è formalmente denominata come "REGOLAMENTO RECANTE SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA DIPENDENZA DA CAUSA DI SERVIZIO E LA CONCESSIONE ... DELL'EQUO INDENNIZZO" ed è stato emanato in esecuzione della delega contenuta nell'art. 1, commi 1° e 2°, della legge 24-11-2000 n. 340, avente ad oggetto la delegificazione e semplificazione di vari procedimenti amministrativi tra cui, al n. 63 dell'allegato A, quello per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di cui sopra. La materia delegata è pertanto unicamente quella della riforma del procedimento di concessione, restandone esclusa quella dell'individuazione degli elementi costitutivi del diritto, sui quali la norma delegata non era in grado d'incidere.

La delega è stata successivamente esercitata restando nell'ambito della materia delegata, sia vista la formale denominazione del D.P.R. 461-2001, sia perché la stessa lettura delle disposizioni contenute porta a concludere che esso non possa essere considerato come fonte costitutiva del diritto all'equo indennizzo: in nessuna sua parte infatti ne viene fornita la nozione o se ne individuano gli elementi costitutivi, né ciò avrebbe potuto esservi contenuto, per quanto detto sopra e per altre considerazioni che seguiranno. Dell'equo indennizzo infatti si parla unicamente come riferimento ad istituto esistente e disciplinato in altra fonte (art. 2, 3° comma) e tutto il contenuto del decreto fa rinvio alla generica concessione di benefici come "previsti da disposizioni vigenti" (art. 2, 1° comma). Si deve pertanto ritenere che la fonte del diritto azionato non sia contenuta nel provvedimento di cui innanzi ma, semmai, in altra fonte, il che rende necessaria la sintetica ricognizione del quadro normativo relativo alle fonti principali della disciplina dell'istituto. Esso è costituito, per quanto qui rileva, dall'art. 68 del D.P.R. 7-1-1957 N. 3 (T.U. impiegati civili dello Stato), facente originariamente sistema con gli artt. 35-55 del D.P.R. 3-5-1957 n. 686, (norme d'esecuzione del T.U.). L'art. 68, 8° comma, disponeva che nel caso venga riconosciuto che un'infermità del dipendente è dovuta a causa di servizio, sia posto a carico dell'amministrazione un "equo indennizzo per la perdita dell'integrità fisica eventualmente subita" ed è stata la fonte costitutiva del diritto, del quale ha individuato il presupposto essenziale, associata alle norme d'esecuzione contenute nel D.P.R. 686/57. Di quest'ultimo, in realtà, è stata messa sin dall'origine in dubbio la legittimità poiché, al di là della natura di fonte regolamentare ed in assenza di delega di rango superiore, invece di dettare delle semplici norme d'attuazione, precisava in dettaglio veri e propri elementi costitutivi del diritto, quali la necessità che la menomazione fosse ascrivibile ad apposite tabelle delle menomazioni, che a loro volta hanno subito diverse successive modificazioni. Tale dubbio non ha mai trovato un'occasione di verifica, probabilmente per assenza d'interesse al riguardo, per cui il sistema delineato ha costituito l'originaria regolamentazione dell'equo indennizzo.

Nell'ambito di un processo di delegificazione, è poi intervenuto il D.P.R. 20-4-1994 n. 349, destinato ad essere successivamente integralmente abrogato dal già ricordato D.P.R. 461-2001. Il D.P.R. 349-1994 è formalmente denominato "...riordino dei procedimenti... e di concessione dell'equo indennizzo" ed è stato emanato in base alla delega contenuta nell'art. 2, 7° comma L. 24-12-1993 n. 537 (vedi allegato D alla stessa), che aveva sempre per oggetto l'emanazione di norme di regolamentazione dei procedimenti amministrativi in materia. In base alla materia delegata, perciò, anche questo provvedimento aveva l'unico scopo di riordinare la procedura d'accertamento e concessione, ma non quello d'intervenire sulla fonte costitutiva del diritto. Ciò malgrado, il decreto ha inizialmente compiuto proprio

quest'operazione, abrogando, oltre agli artt. da 35 a 38, 41 e da 51 a 55 del DPR 686-1957, anche l'art. 68 del Testo Unico 3-1957. Tale esorbitanza dalla delega è stata "corretta" solo a distanza di tempo, poiché il comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicato sulla G.U. n. 293 del 16-12-1994 ha rettificato l'originario testo del decreto e l'abrogazione è stata limitata all'art. 68 ultimo comma, disposizione di natura certamente procedimentale. Ciò evidenzia come, anche nell'operatività del DPR 349-1994, la fonte normativa del diritto all'equo indennizzo sia rimasto l'art. 68, 8° comma del DPR 3-1957.

La disposizione, però, fa parte del corpo delle norme generali e speciali del pubblico impiego vigenti al 13-1-1994 che hanno contribuito a comporre la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici privatizzati fino alla definitiva entrata in vigore della riforma (art. 2, 2° comma D.Lgs. 165-2001). Essa ha pertanto definitivamente cessato di produrre effetti, in ogni caso, a partire dalla sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, dei contratti collettivi del quadriennio 1998-2001 (art. 69, 1° comma D.Lgs. 165-2001). La conseguenza è che non si rinviene, allo stato attuale, alcuna fonte legale che sia di fondamento all'istituto e che si è di fronte ad una situazione in cui è disciplinata in modo regolamentare, tramite il DPR 461-2001, la procedura di concessione di un diritto (equo indennizzo), senza che se rinvenga alcuna fonte costitutiva di livello normativo, con riferimento in generale al pubblico impiego privatizzato.

Si tratta di contraddizione solo apparente, sia perché l'esperienza giudiziaria corrente mette in evidenza l'esistenza di numerosi procedimenti in materia ancora pendenti, per domande ancora precedenti la privatizzazione del pubblico impiego e transitate sotto la giurisdizione del giudice ordinario a causa del tempo intercorso tra presentazione della domanda e definizione della fase "amministrativa", sia perché l'intero decreto 461-2001 disciplina anzitutto il procedimento per il riconoscimento della "causa di servizio", ai fini dei vari benefici che da tale presupposto di fatto potrebbero conseguire, anche in materia pensionistica, di cui l'equo indennizzo non è che uno tra i vari. Il decreto 461-2001 inoltre, nel rivedere le procedure, lo fa in modo indifferenziato nei confronti di tutti i dipendenti "pubblici", sia privatizzati che non, il che rende evidente che non si tratterebbe di disposizione "inutiliter data" nell'ipotesi che l'equo indennizzo fosse ormai scomparso dalla disciplina di alcuni rapporti d'impiego.

In realtà il problema dell'esistenza o no del beneficio richiesto andrebbe risolto tenendo conto della speciale natura dell'istituto, la cui natura e funzione è stata sempre alquanto dibattuta, ma di cui sembra doversi escludere la natura previdenziale e di dover attribuire, invece, natura retributiva in senso lato, nel senso di riconnetterla direttamente all'effettuazione della prestazione lavorativa ed alla disciplina del rapporto di lavoro (cfr, tra le altre, Cass. Sez. L nn. 12479 e 12547/2003). La natura retributiva, associata all'intervenuta privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, con il suo assoggettamento alla disciplina privatistica, da un lato, ed alla contrattazione collettiva dall'altro, porta alla conclusione che la disciplina dell'istituto debba ormai avere eventualmente fonte contrattuale e, si aggiunge, non possa che avere fonte contrattuale, visto il divieto di corrispondere elementi retributivi non previsti dalla contrattazione collettiva contenuto nell'art. 2, 3° comma D.Lgs. 165-2001, norma fondamentale di riforma economica e sociale e finalizzata anche al controllo della spesa, destinata perciò a prevalere anche su eventuali disposizioni successive. Da ciò deriva che qualsiasi fonte regolamentare che, al di

fuori della contrattazione collettiva, attribuisse in modo unilaterale benefici economici alla categoria dei pubblici dipendenti privatizzati dovrebbe essere ritenuta illegittima per violazione del suddetto principio e disapplicata, ivi compreso il DPR 461-2001, ove lo si volesse ritenere fonte esclusiva del diritto all'equo indennizzo. L'affermazione che l'art. 68 T.U. 3-1957 sia ormai privo d'efficacia nei rapporti privatizzati e l'istituto dell'equo indennizzo debba avere ormai, eventualmente, fonte contrattuale trova conferma nel fatto che la contrattazione collettiva è effettivamente intervenuta in materia ed in modo differenziato tra comparto e comparto: come l'art. 68 del T.U. 3-1957 è stato interamente ed espressamente disapplicato dal contratto collettivo del comparto ministeri già dalla tornata contrattuale 1994-1997, mentre per la stessa tornata, ad esempio, il contratto del comparto regioni ed enti locali ha disapplicato espressamente l'art. 68 dal 1° al 7° comma, lasciando perciò espressamente in vigore il comma 8° ed altrettanto ha fatto la contrattazione del comparto sanità (vedi l'allegato A al D.Lgs. 165-2001).

La fonte necessariamente contrattuale dell'istituto è ancor più confermata dalla speciale fonte dell'istituto - fattispecie in esame, poiché il personale degli enti locali non è mai stato compreso nel sistema normativo originariamente delineato dal DPR 3-1957 e dal regolamento contenuto nel DPR 686-1957 e l'applicazione dell'istituto è stata estesa al personale degli enti locali soltanto ad opera degli artt. 11 D.P.R. 1-6-1979 n. 191 (disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti locali) e 66 D.P.R. 13-5-1987 n. 258 (norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per il triennio 1985-1987, relativo al comparto del personale degli enti locali). Tali disposizioni sono poi state ovviamente superate dalle successive contrattazioni collettive, sia in regime pubblicistico che di rapporto privatizzato, ferma restando la fonte contrattuale dell'istituto, se applicato ai dipendenti degli enti locali.

Attualmente il rapporto del personale degli enti locali è disciplinato, oltre che dal D.Lgs. 165-2001 e dalle norme del codice civile e dalle leggi sul lavoro privato, anche dal D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 (art. 70, 3° comma D.Lgs. 165-2001). Il decreto però non reca disposizioni in materia di equo indennizzo, per cui non rimarrebbe che indagare la fonte contrattuale per ricercare un'eventuale estensione dell'istituto al personale degli enti locali.

Il contenuto della contrattazione collettiva e finanche la sua esistenza è però del tutto privo di allegazione e prova in causa, e nessun elemento porta a ritenere che la contrattazione collettiva del comparto contenga alcuna previsione che, anche mediante richiamo del contenuto di altre norme, preveda l'attribuzione dell'equo indennizzo ed a quali condizioni. E' noto - in via generale - che, in tema di omessa produzione del contratto vantato a sostegno delle proprie pretese, esistono in giurisprudenza vari indirizzi per effetto dei quali la mancata produzione può comportare, a seconda dei casi, la nullità del ricorso introduttivo o la sua infondatezza nel merito<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Sez. L, Sentenza n. 18584 del 07/07/2008 (Rv. 604754): Alla parte che invoca in giudizio l'applicazione di un contratto collettivo post-corporativo incombe l'onere di produrlo, con la conseguenza che, in caso di mancata produzione di esso e di contestazione della controparte in ordine all'esistenza e al contenuto dell'invocato contratto, il giudice deve rigettare la domanda nel merito, trovandosi nell'impossibilità di determinare l'"an" e il "quantum" della pretesa fatta valere; soltanto nell'ipotesi in cui la controparte non abbia contestato l'esistenza e il contenuto del contratto invocato ma si sia limitata a contestarne l'applicabilità, sussiste, per il giudice, il potere-dovere, ai sensi

Ma si tratta di posizioni che, in realtà, pur necessariamente variegata e sfumata in considerazione della diversità delle fattispecie concrete di volta in volta regolate, costituiscono tutte applicazioni dei medesimi principi generali in tema di assolvimento dell'onere probatorio e della necessità di indicare con chiarezza e certezza gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento delle proprie pretese.

E' evidente, sotto questo profilo, che la mancata produzione del contratto invocato a sostegno delle pretese si traduce nell'insussistenza degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la pretesa (con conseguente rigetto del ricorso nel merito; laddove l'incerta o contraddittoria indicazione del contratto stesso, traducendosi nella genericità ed incertezza degli elementi di fatto e di diritto sui quali fonda la domanda, determina la nullità del ricorso per violazione dei diritti di difesa della controparte che non è oggettivamente posta in condizione di interloquire<sup>2</sup>. Non è dunque condivisibile la conclusione che, per effetto di un automatismo, vorrebbe sempre e comunque nullo o infondato il ricorso perché non accompagnato dalla iniziale produzione del contratto. Una simile conclusione renderebbe del tutto vana e disorganica la previsione di cui all'art. 425, u.c., c.p.c. e contrasta con la riconosciuta possibilità, per il ricorrente, di produrre il contratto fino all'udienza di discussione<sup>3</sup>. Ciò che conta dunque è che il ricorrente

---

dell'art. 421 cod. proc. civ., di acquisire d'ufficio, attraverso consulenza tecnica, il contratto collettivo di cui l'attore, pur eventualmente non indicando gli estremi, abbia tuttavia fornito idonei elementi di identificazione. (nello stesso senso Sez. L, **Sentenza** n. 4714 del 12/04/2000, Sez. L, **Sentenza** n. 5655 del 19/05/1993, Sez. L, **Sentenza** n. 6814 del 08/08/1987, Sez. L, **Sentenza** n. 7161 del 03/12/1986).

<sup>2</sup> Cfr. Sez. L, **Sentenza** n. 5655 del 19/05/1993 (Rv. 482416): Nell'ipotesi in cui il lavoratore non abbia adempiuto l'onere di produrre in giudizio il contratto collettivo invocato, il giudice (che abbia escluso la nullità del ricorso introduttivo per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione dei relativi elementi di fatto e di diritto) deve rigettare la domanda nel merito ove la controparte abbia contestato l'esistenza o il contenuto del suindicato contratto, trovandosi nell'impossibilità di determinare l'an ed il quantum della pretesa fatta valere; mentre, ove invece la controparte si sia limitata a contestare l'applicabilità dello stesso contratto, può avvalersi dei poteri discrezionali, riconosciutigli dall'art. 421 cod. proc. civ., per acquisire agli atti, attraverso consulenza tecnica, il contratto collettivo di cui l'attore pur non specificandone gli estremi, abbia fornito idonei elementi d'identificazione.

<sup>3</sup> Sez. L, **Sentenza** n. 6932 del 26/05/2000 (Rv. 536938): La produzione dei contratti collettivi post-corporativi dei quali il lavoratore chieda l'applicazione può avvenire non solo con l'atto introduttivo del giudizio da questi promosso ma - trattandosi di documenti e quindi di prove precostituite - anche all'udienza di discussione, finché non sia iniziata la discussione stessa; d'altra parte, la totale omissione della suddetta produzione non può, di per sé, giustificare il rigetto della domanda ove la controparte ne abbia contestato non l'esistenza o il contenuto, ma l'applicabilità al rapporto dedotto in lite; Sez. L, **Sentenza** n. 8020 del 02/09/1996 (Rv. 499439): Nel rito del lavoro, l'omessa indicazione, nell'atto introduttivo del giudizio, dei mezzi di prova dei quali il ricorrente intende avvalersi determina non già l'inammissibilità del ricorso, bensì l'impossibilità di proporre in seguito i mezzi di prova non indicati, dei quali quindi il ricorrente non può più giovare, salvo che essi vengano ammessi dal giudice in considerazione della

indichi con chiarezza e precisione tutti gli estremi del contratto ritenuto applicabile al caso di specie (anche in relazione alle parti stipulanti se del caso) si da mettere la controparte in condizione di interloquire e di consentire al giudice, in caso di contestazione, di utilizzare anche i poteri officiosi di cui all'art. 425 cit.. Non vi è traccia di quanto precede nel ricorso introduttivo, né nelle note difensive.

Peraltro al di fuori da quanto esistente agli atti, neppure sulla base delle normali conoscenze pare che il contratto collettivo del comparto enti locali preveda espressamente alcunché in materia d'equo indennizzo, mentre parrebbe prevedere un diverso beneficio nel caso d'invalidità per causa di servizio: l'art. 50 del CCNL 14-9-2000 pare infatti aver contrattualizzato il beneficio originariamente previsto dagli artt. 43 e 44 R.D. 1290-1922, originariamente destinato ai mutilati ed invalidi di guerra ed esteso anche ai mutilati ed invalidi per causa di servizio dalla legge 539-1950, rendendolo applicabile anche al personale degli enti locali, beneficio che consisterebbe nell'incremento percentuale del trattamento tabellare con determinati coefficienti.

Sulla base di quanto messo in evidenza, la domanda del ricorrente di riconoscimento dell'equo indennizzo non può trovare accoglimento e deve essere rigettata.

Le considerazioni che precedono sarebbero già di per sé sufficienti a fondare il rigetto della domanda, non potendo questo giudice limitarsi ad un accertamento mero della situazione giuridica, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri favorevoli per l'attore, non essendo ammissibili questioni di interpretazioni di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire.

Nonostante le osservazioni di cui innanzi, nel caso sottoposto all'attenzione di questo giudice va comunque esclusa la fondatezza della domanda volta al riconoscimento della dipendenza delle patologie sofferte dal ricorrente da causa di servizio.

Si tratta a questo punto di determinare quando una lesione od una infermità possa ritenersi dipendente da causa di servizio.

Come noto varie sono in astratto le possibili nozioni del nesso di causalità. Le più seguite sono quelle 1) della *conditio sine qua non* 2) della causalità adeguata. Per la 1) alla sussistenza del nesso di

---

loro rilevanza e ferma restando l'eventualità che la domanda sia accolta alla stregua di ogni altra prova acquisita d'ufficio o altrimenti formatasi nel corso del procedimento. Per quanto concerne i contratti collettivi post corporativi dei quali il lavoratore chiede l'applicazione, la loro produzione può avvenire, trattandosi di documenti e, quindi, di prove preconstituite, anche all'udienza fissata per la discussione, finché quest'ultima non sia iniziata; Sez. L, **Sentenza** n. 13077 del 05/12/1991 (Rv. 474904): La produzione dei contratti collettivi post - corporativi dei quali il lavoratore chieda l'applicazione può avvenire non solo con l'atto introduttivo del giudizio da questi promosso, ma, trattandosi di documenti e, quindi, di prove preconstituite, anche all'udienza di discussione, finché non sia iniziata la discussione stessa; e la sua totale omissione non determina l'inammissibilità del ricorso, ne' può, di per sé, giustificare il rigetto della domanda, ove la controparte ne abbia contestato non l'esistenza o il contenuto, ma l'applicabilità al rapporto dedotto in lite.

causalità è sufficiente che un evento sia configurabile come antecedente necessario di un altro con piena equivalenza, quindi, delle varie cause. Per la 2) un evento può considerarsi causa di un altro quando è in generale idoneo a determinarlo. Appare evidente come sulla base della prima concezione il nesso causale appare estremamente lato apparendo necessario e sufficiente per la sua esistenza che la prestazione del servizio appaia comunque determinante rispetto alla lesione o all'infermità.

Al contrario eccessivamente ristretta appare la nozione del nesso causale aderendo alla seconda teoria. In tal caso il servizio sarebbe causa dell'evento lesivo solo ove idoneo a produrlo secondo *l'id quod plerumque accidit*. In ogni caso il nesso causale ben può ritenersi sussistente anche in presenza di concause.

Ritiene questo Giudice di non poter aderire alla prima teoria in quanto eccessivamente lata (ad esempio porterebbe a ritenere sussistente la causa di servizio nell'ipotesi del lavoratore che subisca lesione sol perché un aereo cada sul luogo di lavoro). Del resto la necessità di un *quid pluris* quanto alla causa di servizio si evince dal dettato dell'art. 64 del D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 che regolando la pensione privilegiata statuisce: "...le infermità o lesioni si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando ne sono stati causa ovvero concausa efficiente e determinante". Non è quindi sufficiente un ruolo efficiente del servizio ma è altresì necessario che tale ruolo sia determinante. In che cosa deve farsi consistere questa qualificazione della causa ovvero il suo carattere determinante?

Non pare a questo Giudice di poter ritenere la causa determinante solo ove idonea a produrre l'evento secondo *l'id quod plerumque accidit*. Ove tanto si richiedesse infatti non sarebbe più possibile porre alcuna distinzione fra causa di servizio e malattia professionale, in quanto se le modalità di prestazione dell'attività lavorativa costituiscono di per sé un rischio secondo *l'id quod plerumque accidit* appare indubbio che l'attività lavorativa espone il lavoratore ad un rischio specifico con conseguente carattere professionale dell'eventuale patologia contratta (la giurisprudenza è univoca nel ritenere necessario per la sussistenza della malattia professionale il ricorrere del rischio specifico). Conseguente che per poter considerare il servizio come determinante la lesione o infermità è sufficiente che lo stesso, per le modalità di svolgimento, esponga il lavoratore ad un rischio generico aggravato che è da ritenersi sussistente ogni qual volta le modalità di prestazione del servizio siano tali da far ritenere esposto il lavoratore ad un rischio più grave rispetto a quello cui pur è esposto chi quel servizio non espleta. Occorre in altri termini che le modalità di prestazione del servizio aggravino un rischio che il lavoratore comunque correrebbe. Ogni ulteriore limitazione in quanto non derivante da esigenze logiche né normativamente prevista sarebbe arbitraria. Ovviamente, secondo il disposto di cui all'art. 2697 c.c., l'onere probatorio sia delle modalità di prestazione del servizio sia dell'efficienza causale nei sensi sopra chiariti distintamente per la causa di servizio e la malattia professionale, gravano sul ricorrente. Le modalità di prestazione dell'attività lavorativa necessitano di essere provate. In ogni caso, ai sensi dell'art. 115 secondo comma c.p.c., non necessitano di prova le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza. La sussistenza del nesso causale ben può essere provata in via esclusiva con il ricorso alla C.T.U.. Infatti se è pur vero che la consulenza tecnica non è mezzo di prova ma di valutazione di una situazione di fatto, è altrettanto vero che ben può costituire fonte di prova in relazione ad accertamenti di fatto che non possono prescindere da specifiche cognizioni e valutazioni.

tecniche ("Anche nel rito del lavoro, la consulenza tecnica può costituire fonte di prova solo in relazione ad accertamenti di fatto che non possono prescindere da specifiche cognizioni e valutazioni tecniche" - Cass., 1542/1990).

Passando all'esame della fattispecie, deve essere svolta una considerazione preliminare: parte ricorrente non ha provato (né chiesto di provare) il presupposto fattuale del beneficio richiesto.

Infatti il sig. Palatucci si è limitato ad allegare la sua carriera professionale all'interno della Regione convenuta, descrivendo per sommi capi le mansioni da lui svolte nel corso del rapporto, ma non ha chiesto di provarne l'effettivo svolgimento con le modalità descritte, pur avendo, in verità, articolato prova orale sul punto, di cui non ha chiesto l'ammissione.

In tale contesto, la richiesta consulenza tecnica d'ufficio avrebbe - a parere di questo giudice - potuto essere anche rigettata, avendo esclusivamente un carattere meramente esplorativo, non essendosi formata compiutamente la dimostrazione delle mansioni in concreto svolte dal sig. Palatucci, necessarie al medico al fine di accertare o meno la riconducibilità astratta delle patologie lamentate (ed eventualmente accertate) alle mansioni medesime (cfr., Cassazione civile, sez. un., 17 giugno 2004, n. 11353: «Con riguardo alla domanda di equo indennizzo, grava sul lavoratore l'onere di provare, con precisione, i fatti costitutivi del diritto, dimostrando la riconducibilità dell'infermità alle modalità di svolgimento delle mansioni inerenti alla qualifica rivestita, variabili in relazione al luogo di lavoro, ai turni di servizio, all'ambiente lavorativo, non configurando, le mansioni inerenti alle qualifiche, un fatto notorio che non necessita di prova, atteso che esse sono variabili in dipendenza, del concreto posto di lavoro, della sua localizzazione geografica, dei turni di servizio, dell'ambiente in generale, essendo assolutamente irrilevante che la controparte non abbia contestato, con la comparsa di costituzione in primo grado, le modalità della prestazione lavorativa allorquando dette modalità non siano state precisate. Inoltre nelle patologie aventi carattere comune a eziologia cd. multifattoriale, il nesso di causalità fra attività lavorativa, ed evento, in assenza di un rischio specifico, non può essere oggetto di presunzioni di carattere astratto e ipotetico, ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell'esposizione a rischio»).

La suddetta carenza probatoria avrebbe addirittura potuto precludere il ricorso alla consulenza tecnica d'ufficio. La giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 17353 del 26/08/2005) ha, infatti, ribadito che "le differenze tra equo indennizzo e rendita per malattia professionale - esistenti sotto diversi profili - concernono anche il nesso eziologico tra infermità ed attività lavorativa, atteso che, con riferimento all'indennizzo, la riconducibilità delle infermità alle specifiche modalità di svolgimento delle mansioni inerenti alla qualifica rivestita (quali luoghi di lavoro, turni di servizio, ambiente lavorativo, ecc.) rientrano tra i fatti costitutivi del diritto, mentre la rendita - richiedendo che la malattia sia contratta nell'esercizio o a causa della lavorazione svolta - implica uno stretto nesso tra patologia ed attività lavorativa, che in caso di fattori plurimi deve costituire la "conditio sine qua non" della malattia. (In applicazione di tale principio la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, in riferimento all'equo indennizzo, non aveva accertato il nesso causale mediante l'analisi - con conseguente motivazione - delle modalità di

espletamento del servizio, per di più in presenza di malattie con molteplici fattori genetici)". Ebbene, nel caso di specie, il CTU, nominato dal precedente magistrato, ha rilevato come nel ricorrente fossero presenti fattori di rischio specifico come la malattia aterosclerotica, allo stesso modo, ha pure affermato come gli stressors lavorativo/ambientali non rappresentino fattori concausanti e concausali, inseribili in un ruolo di concausalità efficiente.

Occorre, pertanto, soprattutto in un caso come il presente caratterizzato dalla contemporanea esistenza di fattori di rischio specifico per le malattie del cuore, soffermarsi sulle concrete condizioni lavorative del ricorrente.

Ebbene, il ricorrente, al fine di dare dimostrazione della propria situazione di stress lavorativo ha dedotto di avere prestatato attività con responsabilità di quattro uffici caratterizzati da forti carenze di organico e con un carico abnorme di lavoro e con necessità di continui spostamenti in auto, anche in comuni distanti dalla sede di servizio.

Ebbene, non essendo stata espletata la prova testimoniale, la cui ammissione è stata richiesta dal ricorrente solo all'udienza del 12.12.2007 ( prova non ammessa in quella sede stante la necessità di vagliare le eccezioni preliminari sollevate dalla Regione Campania) ed avendo poi il Palatucci insistito esclusivamente per la ammissione della consulenza tecnica d'ufficio, rinunciando, così implicitamente alla prova testimoniale pure articolata in ricorso, non ci sono elementi per evincere le modalità concrete con cui il ricorrente ha prestatato l'attività lavorativa, né le mansioni operative svolte.

Nessuna allegazione è stata, invece, fatta in relazione agli orari di lavoro comunemente osservati dal ricorrente, il che sarebbe stato un importante fattore di riscontro circa l'entità del carico lavorativo.

In conclusione, in assenza di prova orale, deve ritenersi che il dedotto surmenage lavorativo a cui sarebbe stato esposto il ricorrente non risulti sufficientemente provato.

Va, infatti, ribadito (cfr. sent. cit. Cass. 11353 del 17.6.2004) che "con riguardo alla domanda di equo indennizzo, grava sul lavoratore l'onere di provare, con precisione, i fatti costitutivi del diritto, dimostrando la riconducibilità dell'infermità alle modalità di svolgimento delle mansioni inerenti la qualifica rivestita, variabili in relazione al luogo di lavoro, ai turni di servizio, all'ambiente lavorativo (...). Inoltre, nelle patologie aventi carattere comune ad eziologia multifattoriale, il nesso di causalità fra attività lavorativa ed evento, in assenza di un rischio specifico, non può essere oggetto di presunzioni di carattere astratto ed ipotetico, ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell'esposizione a rischio".

In questo quadro, considerato che il ricorrente era portatore di importanti fattori di rischio cardiovascolare ( malattia aterosclerotica a carico delle arterie coronariche), considerato che le dedotte situazioni di disagio e sovraccarico lavorativo non appaiono sufficientemente comprovate, non può che condividersi il giudizio espresso dal Comitato di verifica e dal consulente tecnico di ufficio di insufficienza della prova circa il nesso di causalità tra servizio e infermità.

Per quanto riguarda più strettamente il merito, si osserva che la cardiopatia ischemica è stata cagionata, secondo l'approfondimento del C.T.U., non dallo stress cronico insito nell'attività del Palatucci, che in questa sede non si intende minimamente negare, assurgendo quasi a fatto notorio che le professioni dirigenziali

hanno per la natura dell'attività e per le ragioni di urgenza che spesso costringono ad operare, una indubbia valenza ansiogena, bensì dall'eziologia endogena della malattia cardiaca, favorita da un fattore fondamentale: la malattia aterosclerotica a carico delle arterie che ha senza dubbio favorito l'insorgere della ischemia . Secondo la letteratura medica più accreditata, infatti, i fattori di rischio infartuale sono sicuramente il fumo di tabacco, l'ipertensione arteriosa, il diabete mellito, la dislipidemia e la sedentarietà ed i naturali processi di restringimento vasale quali l'aterosclerosi. Quando ciò accade i processi infiammatori possono determinare trombi, ulcerazioni o emorragie all'interno della parete vasale, causando ischemie o necrosi dell'area (infarto del miocardio). Quanto ai fattori emotivi e agli stress fisici, essi possono rivestire un ruolo concausale soltanto se, attraverso la creazione di spasmi intensi e protratti dell'arteria, la rottura e l'emorragia della placca o il repentino aumento della pressione arteriosa, aumentano l'ostruzione vasale dando origine all'ischemia o all'infarto. Ma ciò avviene, di norma, solo in condizioni di intensa e protratta emotività (come per un grave incidente, per una situazione di pericolo o di eccitamento estremo) oppure per un vigoroso e inusuale sforzo fisico in stretto rapporto temporale con l'evento clinico. In condizioni di normalità, invece, quando i fattori emotivi e gli stress psichici sono in rapporto con la comune attività lavorativa, anche se connotata da particolare responsabilità, essi possono innalzare i valori pressori, ma in maniera limitata e temporanea e, comunque, non tale da comportare una ipertensione arteriosa sostenuta e, con essa, l'aterosclerosi (cfr. sul punto sentenza Corte dei Conti, 3.7.2003 n. 594/03) . Nel caso di specie, rilevati dunque gli indubbi fattori di rischio di verificazione della ischemia a carico del Palatucci, nel senso sopra precisato, questo giudice concorda con la valutazione del C.T.U. nominato che ha esaurientemente motivato su dati di fatto le proprie affermazioni. D'altro canto la stessa C.M.O. in data 3.03.2004 , al cui sfavorevole parere si richiama la parte resistente , non adduce valide e precise argomentazioni o fatti significativi del servizio, né riferisce di una esposizione a rilevanti stress psichici correlati alla specifica attività lavorativa ed al carico di lavoro, secondo quanto dedotto dal ricorrente. Anche la consulenza di parte del dottor Mirko Massimilia dà atto della rilevanza della lesione aterosclerotica nell'etiopatogenesi delle cardiopatie, mentre la copiosa dottrina, anche relativa ad analisi statistiche citata nella relazione non appaga:invero, far dipendere la malattia dagli stress è tesi priva di sufficiente consistenza scientifica, apparendo invece maggiormente verosimile che tale patologia sia dovuta a comuni fattori di rischio di ordine genetico. Per quel che riguarda lo stress occupazionale, quale fattore esogeno concausale efficiente e determinante, infatti, i risultati ottenuti su casistiche ormai numerosissime sono estremamente discordanti. In effetti si è dimostrato che non vi è una definita correlazione fra incidenza delle malattie cardiovascolari e tipo di attività lavorativa. Ciò si desume anche dall'osservazione fatta a livello mondiale della drastica caduta dell'incidenza della malattia aterosclerotica quando vengono corretti i suddetti fattori primari di rischio, pur persistendo, anzi, accentuandosi i fattori stressogeni legati alle attuali condizioni di vita, soprattutto nei paesi a più alto tenore di vita (1- Friedman M. e Coll: Am. Heart J. 1986; 112: 653-665. 2- Hunnk M.G.M. e Coll: The recent decline in mortality from coronary heart disease. 1980-1990. JAMA:1997; 277: 535-542). La stessa

distinzione tra individui con temperamento di tipo A (Rosenman R.H. e Friedman M: Med. Clin. North Am. 1974; 58: 269-279), caratterizzati da alta competitività, ambizione, in costante contrasto con l'ambiente circostante, e soggetti con temperamento di tipo B (definito dalla maggiore passività e dal minore contrasto con lo stress ambientale), questi ultimi meno soggetti dei primi alla cardiopatia ischemica, appare confutabile (Ragland D.R. e Brand R.J.: N. Engl. J. Med. 1988; 318: 65-69). Infatti, più di frequente, un'azione stressogena, definita cronica, è stata documentata quando alla base dell'attività lavorativa vi sia un disagio socio-economico determinato dall'incertezza della sorte occupazionale, da una posizione lavorativa precaria, da una prospettiva di probabile disoccupazione (Siegrist J. e Coll: Atherosclerosis 1988; 69: 211-218); ovvero sia quando l'adempimento degli obblighi connessi al servizio comporti disaffezione, ritmi lavorativi incongrui (vedi lavoro alle catene di montaggio), senso di insicurezza ed assenza di gratificazioni personali in condizioni di aumentato carico lavorativo, pericolosità fisica continuativa. Ancora più recentemente si è ribadito sull'impatto che il fattore stress in ambito lavorativo, rappresentato dai contrasti interpersonali ("mobbing" e "bossing"), possa avere sull'insorgenza della patologia ischemica cardiovascolare (Krantz e Coll. JAMA 2000; 283: 1800-1802). D'altro canto, può essere preso in considerazione un effetto ischemizzante acuto (Patti G. e Coll: Cardiologia 1994; 40(4): 229-234), quando possa essere documentato, in maniera incontrovertibile, che un fattore stressogeno di notevole intensità (incidenti sul lavoro, incidenti aerei, terremoti, interventi attivi anticrimine o antisommossa o antiterrorismo, ecc.) abbia agito nell'immediata vicinanza temporale dell'evento morboso. Gli ormai numerosi studi sperimentali nell'uomo hanno inoltre dimostrato che lo stress acuto può indurre ischemia miocardica, spesso silente, soltanto nei pazienti portatori di coronaropatia accertata (R. A. e Coll: N. Engl. J. Med. 1988; 318: 1005-10112). Nel caso in esame non risulta, nel servizio prestato, alcuna delle suddette specifiche situazioni, tali da rivestire un ruolo di concausa efficiente e determinante della patologia in giudizio. Né d'altronde è documentato un evento stressogeno di particolare intensità, intervenuto durante l'esplicazione di un servizio d'istituto, cronologicamente in vicinanza dell'evento acuto, ovvero la presenza, nell'ambiente di lavoro, di elementi ostili. E', invece, anamnesticamente documentata, nonché riconosciuta anche dai consulenti di parte, la presenza di almeno un fattore di rischio primario quale l'arteriosclerosi.

Ciò premesso, sulla base della documentazione sanitaria e di servizio e dei rapporti informativi agli atti, nonché delle controdeduzioni di cui alla relazione medica di parte, attentamente vagliate, questo giudice esprime il parere che le infermità dedotte in giudizio non siano dipendenti, nemmeno sotto il profilo concausale, da causa di servizio.

Questo giudice condivide, pertanto, il motivato parere espresso dal CTU, e, in difetto di elementi concreti e sufficientemente probanti, ritiene l'insussistenza dei requisiti per il riconoscimento della causa di servizio. Conseguentemente il ricorso, siccome giuridicamente infondato, deve essere respinto.

### 3. Sulle spese processuali.

Sussistono giusti motivi, alla luce della obiettiva opinabilità della materia, per compensare le spese legali, salvo quelle di espletamento della CTU che vanno poste a carico della parte resistente, anche in ragione della gravità del quadro clinico, come incontestatamente riconosciuto dal CTU.

POM

Il Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi, in persona del G.M., Dott.ssa Gerardina Guglielmo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 113/2007 del R.G.A.C., ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattese, così provvede:

1. dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito in ordine alla domanda volta ad ottenere la condanna al pagamento della pensione privilegiata per avere giurisdizione la Corte dei conti;

2. rigetta per il resto il ricorso.

3. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.

4. pone definitivamente a carico del resistente le spese della consulenza tecnica di ufficio che si liquidano in € 200,00, oltre IVA ed oneri di legge, come da separato decreto.

Così deciso in Sant'Angelo dei Lombardi, li 14.10.2010

Il Giudice del Lavoro

Dott.ssa Gerardina Guglielmo

2435/10

28.10.2010